

INFORMAZIONE SANITARIA E DIRETTORE SANITARIO: obblighi e recenti innovazioni legislative.

1. **Ai sensi dell'art. 2 del R.R. n. 6/2017** sussiste l'obbligo di designazione di un direttore sanitario ogni qual volta sia ravvisabile un "ambulatorio"¹.
2. **Ai sensi dell'1, comma 152 e ss, L. 124/2917** può ricoprire tale carica solo chi è iscritto ad un Albo presso l'Ordine Professionale di appartenenza. Nel caso di strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, deve obbligatoriamente essere nominato un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici. Inoltre, sempre ai sensi della predetta normativa, il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici può svolgere tale funzione esclusivamente in una sola struttura. Per tutte le altre tipologie di servizi sanitari obbligo analogo è previsto dall'art. 69 del Codice deontologico.
3. **Ai sensi dell'art. 1, comma 525, L. 30.12.2018 n. 145** le comunicazioni informative possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223² (c.d. decreto Bersani), funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari. Per converso, è vietato "qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria". In ogni caso, vige sempre l'obbligo di indicare il nominativo del direttore sanitario (cfr art. 4, L. 5.02.1995 n. 175), nonché il divieto di pubblicità (informativa) comparativa non supportata da indicatori clinici misurabili, certi e condivisi (cfr art. 56 del Codice Deontologico).
4. **Ai sensi dell'art. 1, comma 536, L. 30.12.2018 n. 145** tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro il 30.04.2019.

¹ Da intendersi come "la struttura in cui si svolgono prestazioni di natura sanitaria, caratterizzate da complessità organizzativa di risorse umane e tecnologiche, esercitate da professionisti sanitari operanti in una disciplina (monospecialistica) o in più discipline specialistiche, pluridisciplinari, che esercitano la propria attività in maniera coordinata" (cfr art. 2, R.R. n. 6/2017).

² Ai sensi del quale "In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: **a)** l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; **b)** il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine; **c)** il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti(...)".